

CHIARIMENTI

GARA NUMERO IDENTIFICATIVO 959331

Gara per la copertura dei servizi Assicurativi

5. RICHIESTA

Con riferimento al lotto 3: infortuni per il personale volontario (CIG:734564385C) si richiede:

- a) Tasso di cambio - Nell'eventualità in cui la raccolta premi di una compagnia partecipante fosse espressa, in tutto o in parte, in una valuta diversa dall'EURO, si chiede conferma di poter utilizzare il tasso di cambio per tempo vigente alla data di chiusura del relativo bilancio. In caso di risposta negativa si chiede quale tasso di cambio applicare.

RISPOSTA

Si conferma.

- b) Fatturato - Con riferimento al requisito di cui al par. 4.2 del Disciplinare, che prevede la realizzazione, negli ultimi 3 (tre) esercizi disponibili, di una raccolta premi complessiva, non inferiore ad Euro 500.000.000 (cinquecento milioni), e con riferimento al Vostro chiarimento n. 1 che precisa: "La raccolta premi assicurativi è da intendersi riferita ai rami di rischio riguardanti il Lotto o i Lotti di interesse", considerando che (in base al fondamentale principio comunitario dell'home country control) la classificazione per rami dei vari prodotti assicurativi e dei relativi premi è di competenza della normativa del paese ove l'impresa ha la propria sede, si chiede di confermare che:
- ove una compagnia estera, debitamente autorizzata in Italia, in applicazione della normativa del proprio paese di origine, classifichi le polizze a copertura del rischio di invalidità o morte da infortunio/malattia come prodotti vita di ramo I, anziché come prodotti danni di ramo 1 (infortunio) o di ramo 2 (malattia), il requisito relativo al fatturato richiesto dal bando possa essere comunque soddisfatto presentando la raccolta relativa ai prodotti morte e invalidità da infortunio/malattia, pur se classificata come raccolta vita di ramo I. In caso di risposta negativa, si chiede quale documentazione debba essere prodotta dall'impresa estera al fine di provare di avere una raccolta premi



sufficiente a rispettare i requisiti richiesti dal bando, indipendentemente dalla classificazione per rami operata in virtù del proprio diritto domestico.

RISPOSTA

Si conferma.

- c) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale – Con riferimento al requisito di cui al par. 4.1. lett. e) del Disciplinare "Esecuzione, nell'ultimo biennio, di almeno un servizio analogo a quello di cui al presente appalto a favore di Enti/Associazioni di cui alla L. 106/2016 e L. 64/2001" si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI/Coassicurazione, tale requisito possa essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

RISPOSTA

Con riferimento al requisito "esecuzione, nell'ultimo biennio, di almeno un servizio analogo a quello di cui al presente appalto a favore di Enti/Associazioni di cui alla L. 106/2016 e L. 64/2001", nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, lo stesso deve essere posseduto:

- in caso di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
- in caso di pluralità di servizi: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.

Resta fermo l'obbligo per la mandataria di essere dotata dei requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.

- d) Si chiede inoltre conferma che tale requisito possa essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA

L'istituto dell'avvalimento, previsto dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016, consente al concorrente di comprovare il possesso dei necessari requisiti economici, finanziari, tecnici e organizzativi facendo riferimento alle capacità di altro soggetto (ausiliario), che assume contrattualmente con lo stesso – impegnandosi nei confronti della stazione appaltante – una responsabilità solidale.

L'avvalimento, pertanto, può riguardare anche un requisito di capacità tecnica, relativo ad una determinata esperienza tecnico-professionale maturata.

L'articolo 89 del d.lgs. 50/2016, comma 1, precisa che *"... il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria."*



Le parti contrattuali, pertanto, devono, a pena di nullità, indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, atteso che proprio il contratto costituisce il parametro rispetto al quale la stazione appaltante verificherà la serietà dell'impegno assunto dall'ausiliaria e controllerà l'effettivo impiego delle risorse oggetto di prestito nell'esecuzione dell'appalto.

Nello specifico, come ribadito dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la messa a disposizione del requisito mancante in favore dell'impresa ausiliata non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare non solo il requisito astrattamente considerato, bensì le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

Soprattutto nel caso di avvalimento c.d. tecnico (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse.